



COMUNE DI BOMPENSIERE

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Area Amministrativa

Ufficio Segreteria

OGGETTO: PUBBLICIZZAZIONE ACCESSO ALLO SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO E ALLO SCHEMA DI STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "MUSSOMELI VALLE DEI SICANI"

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO l'art. 4 della legge 08 giugno 1990, n. 142, e ss.mm. ed ii., come recepito dall'art. 1 della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48, e modificato dall'art. 1 della L. R. 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTO l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.”;

VISTO lo Statuto del Comune di Bompensiere adottato dal Consiglio Comunale n. 32 del 27 agosto 2003, esecutiva ai sensi di legge;

A V V I S A

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. **19** del **15 marzo 2023**, recante: “*Approvazione dello schema di Atto Costitutivo e dello schema di Statuto dell'Unione dei Comuni “Mussomeli Valle dei Sicani”*”, esecutiva ai sensi di legge, depositata presso l'Ufficio di Segreteria di questo Comune, è stato approvato lo schema di Atto Costitutivo e lo schema di Statuto per la costituzione dell'Unione di Comuni “*Mussomeli Valle dei Sicani*”.

La deliberazione di cui sopra è consultabile, in tutti i giorni di apertura degli uffici comunali, presso la Segreteria di questo Ente, nonché sul sito internet istituzionale (<https://www.comunebompensiere.it>).

I singoli cittadini o associati possono presentare osservazioni o proposte entro **trenta giorni** dalla data del presente avviso.

Dette osservazioni e proposte saranno, congiuntamente alla modifica dello Statuto, sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.

Il presente avviso sarà affisso all'albo pretorio online del Comune ed in tutti i locali pubblici del paese.

Dalla Residenza Municipale, li **16 marzo 2023**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(*) *Giuseppe CAMPANELLA*

(*) Documento prodotto in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell'Amministrazione Digitale” e norme ad esso connesse